

N. R.G. 6484/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione specializzata delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Teresa Giardino

Presidente

dott. Stefania Monaldi

Giudice

dott. Giulia Maria Lignani

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6484/2019** promossa da:

CHIARA MARIA GIULIETTI (C.F. GLTCRM82R53D653D), con il patrocinio dell'avv. FALASCHI CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FALASCHI CINZIA

ATTORE/I

contro


RICCARDO FALEZZA (C.F. FLZRRCR66S18A794S), con il patrocinio dell'avv. STEFANINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CARLO DEL PRETE N. 719 LUCCA presso il difensore avv. STEFANINI ALESSIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/04/2021 che si intende qui interamente richiamato.





RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Viene in decisione la causa vertente fra i signori Chiara Maria Giulietti, attrice, e Riccardo Falezza, convenuto, promossa dalla prima per far dichiarare - questa la domanda base nell'atto introduttivo - lo scioglimento della società Turner It s.r.l., della quale entrambi sono i soli soci e i soli amministratori.


Lo scioglimento della società, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbe determinato dalla sopravvenuta impossibilità di funzionamento, come previsto dall'art. 2484, n. 3, c.c..

In concreto, sempre secondo l'attrice, l'asserita impossibilità di funzionamento sarebbe determinata dai comportamenti del convenuto Riccardo Falezza, socio di maggioranza con il 70% del capitale sociale, e presidente del consiglio di amministrazione.

Alla domanda di scioglimento della società, e ad altre strettamente conseguenziali (dichiarare aperta la procedura di liquidazione; disporre la nomina di un liquidatore; ordinare le conseguenti iscrizioni nel registro delle imprese) si aggiungeva nell'atto di citazione una ulteriore domanda: accertare e dichiarare che il mancato funzionamento della società Turner It s.r.l. è imputabile al dott. Riccardo Falezza.

Il convenuto si è costituito contestando argomentatamente tutte le prospettazioni dell'attrice, in fatto e in diritto. Tuttavia preliminarmente eccepisce l'incompetenza del Tribunale adito, dal momento che lo statuto sociale, all'art. 29, prevede che sia devoluta ad un collegio arbitrale *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero”*.





All'eccezione preliminare l'attrice replica osservando in primo luogo che nella fattispecie si discute di diritti "non disponibili"; e in secondo luogo che l'attuale controversia non è "fra soci" ma piuttosto "fra amministratori" o comunque fra un socio (l'attrice) e un amministratore (il convenuto), e dunque non rientra nella previsione della clausola compromissoria.


L'esame dell'eccezione preliminare si deve condurre facendo riferimento alla domanda giudiziale così come proposta originariamente nell'atto introduttivo, prescindendo dalle modifiche ed integrazioni formulate - ritualmente o meno - in corso di giudizio. Inoltre, poiché l'attrice sostiene che, ai fini dell'interpretazione della clausola compromissoria, abbia rilevanza la distinzione fra "soci" ed "amministratori", si osserva che nella realtà della società Turner It le medesime persone (le due parti del presente giudizio) rivestono contemporaneamente la qualità di socio e quella di amministratore.

Ciò premesso, si osserva che la prima e principale domanda dell'attrice è apertamente rivolta ad ottenere lo scioglimento della società a motivo di una asserita sopravvenuta impossibilità di funzionamento. Sembra innegabile che quella così introdotta sia tipicamente una controversia fra soci riguardo alla sopravvivenza della società; e che concerna essenzialmente il rapporto sociale. Dato e non concesso che la clausola compromissoria non abbia effetto nei confronti degli amministratori, nella fattispecie gli interessati stanno in giudizio in quanto soci.

Appare poi evidente che in questa causa non vengono in questione diritti "non disponibili" delle parti. L'attrice lo afferma, ma non offre argomenti a sostegno di questa tesi.

Deve essere rilevato, ad ogni modo, che in corso di giudizio è emerso che la società è già stata pacificamente posta in liquidazione. A prescindere dai motivi che l'hanno





determinata, quindi, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo una questione in ordine logico prioritaria.

Permane, invece, la controversia sull'accertamento dell'imputabilità del mancato funzionamento della società al convenuto.

Per la residua domanda, in conclusione - non essendo dedotte altre ragioni per cui la clausola compromissoria non debba avere applicazioni - l'eccezione preliminare sdi incompetenza del tribunale in favore del collegio arbitrale deve essere accolta.


Le spese fanno carico alla parte soccombente e vanno distratte in favore del difensore della parte convenuta, come richiesto ai sensi dell'art. 93, c.p.c.. e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della causa e dell'attività effettivamente espletata e della decisione in rito in complessivi € 4000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 6484 /2019 così decide:

- Dichiarata cessata la materia del contendere per le domande di accertamento della causa di scioglimento e messa in liquidazione della società Turner It s.r.l.;
- Dichiarata la incompetenza dell'autorità giurisdizionale adita per le ulteriori domande, essendo rimessa alla decisione di arbitri;
- Condanna GIULIETTI CHIARA MARIA a rifondere a FALEZZA RICCARDO le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.





-

Perugia, 01/10/2021

Il Giudice estensore
dott. Giulia Maria Lignani

Il Presidente
dott. Teresa Giardino

Arbitrato in Italia

